

REGOLAMENTO (CEE) N. 3541/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1990

che fissa, per la rimanente campagna 1990/1991, i prezzi d'offerta comunitari delle lattughe a cappuccio applicabili per la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli provenienti della Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 152 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », efficace a partire dal 1° gennaio 1990, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare un prezzo d'offerta comunitario per le lattughe a cappuccio provenienti dalla Spagna unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1° novembre al 31 maggio dell'anno successivo;

considerando che il prezzo d'offerta comunitario delle lattughe a cappuccio applicabile verso la Spagna, durante il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1990, è stato stabilito dal regolamento (CEE) n. 3126/90 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che, tuttavia,

il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che occorre tener conto della riduzione che ne deriva per i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991; che è opportuno applicare a tali prezzi il coefficiente di riduzione sopra menzionato;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per le lattughe a cappuccio applicabili per la Spagna, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 maggio 1991, corrispondenti ai seguenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 299 del 30. 10. 1990, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.